



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 06/04/2018

FATTO

I ricorrenti contestano la correttezza del conteggio per l'estinzione anticipata di un mutuo fondiario in franchi svizzeri contratto con l'intermediario resistente e chiedono che il Collegio accerti la nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo. Per l'effetto, chiedono che il capitale residuo da restituire venga determinato in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l'importo complessivo delle quote di capitale già restituite, calcolate secondo l'indicizzazione al franco svizzero prevista dal contratto, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui chiedono venga accertata la nullità. I ricorrenti chiedono inoltre il rimborso delle spese di assistenza legale, da quantificarsi in via equitativa sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

L'intermediario resistente chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per incompetenza temporale. Osserva infatti che i ricorrenti non hanno dato luogo all'estinzione anticipata del prestito, le eccezioni formulate sulla validità del contratto si riferiscono a un periodo anteriore a quello della competenza ABF e pertanto per la determinazione della competenza temporale può venire esclusivamente con riferimento al momento della formazione del contratto, che risale al 2008. In subordine, l'intermediario resistente chiede che il ricorso venga respinto in quanto infondato. A questo proposito afferma che il contratto si caratterizza per il fatto che l'indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall'andamento del tasso di interesse convenzionale anche dal tasso di cambio tra Franco Svizzero ed Euro. Quindi nell'alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse sia quello connesso alla fluttuazione del



tasso di cambio. I conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto, in particolare l'art. 7 del contratto che dispone che *“ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale' e successivamente convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro rilevato ... e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”*. L'intermediario resistente sostiene la piena legittimità della clausola in questione, affermando che è assolutamente chiara nell'esplicitazione dei due passaggi logici da seguire. Evidenzia inoltre che ricorrenti sono stati correttamente informati circa il meccanismo di funzionamento del mutuo nel caso di estinzione anticipata, non solo nella fase precontrattuale (attraverso il foglio informativo), ma anche nella fase di esecuzione, mediante l'invio di note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione. Tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione sia la spiegazione dell'esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione. L'intermediario resistente afferma inoltre che non sono applicabili gli artt. 33 e 36 del codice dei consumatori, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione possono avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti, e che il giudizio di vessatorietà debba avere ad oggetto, non già una sola clausola, ma l'intero contratto, e debba essere effettuato con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del negozio. Infine, con riferimento alla decisione del Collegio di coordinamento n. 4135/15, l'intermediario resistente dichiara che il meccanismo previsto dall'art. 7 risulta chiaro, e afferma di ritenere che la decisione della Corte di Giustizia UE richiamata nella decisione non sia pertinente al caso concreto, giacché in quel caso si poneva un problema di arbitrarietà nella fissazione dei tassi di cambio da parte della banca.

DIRITTO

Relativamente all'eccezione di incompetenza temporale sollevata dall'intermediario resistente, l'orientamento costante dell'ABF è quello di ritenerla infondata in quanto ciò che viene contestato sono le modalità di calcolo adottate nel conteggio per l'estinzione anticipata, fatto avvenuto successivamente al 1° Gennaio 2009.

Nel merito, in base all'evidenza presentata dal ricorrente e dall'intermediario resistente, non vi è contesa su alcuna delle condizioni contrattuali, ma unicamente sulla legittimità della clausola prevista dall'art. 7 del contratto.

Come ricordato dallo stesso intermediario resistente, questione analoga a quella sollevata con il presente ricorso è già stata esaminata dal Collegio di Coordinamento nella Decisione n. 4135/2015. Il Collegio di Roma, nella decisione 6165/16 ha inoltre affermato che *“ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall'art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa”*. La clausola impugnata dal ricorrente deve pertanto qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/137CEE).

Come già in precedenza nella decisione 6165/16 del Collegio di Roma, l'oscurità della clausola è ulteriormente comprovata dagli errori commessi dallo stesso intermediario resistente nel calcolo dell'importo di estinzione anticipata in casi analoghi (si veda, ad



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

esempio, la decisione 5814/17). Analogamente a quanto indicato nella decisione 6165/16 del Collegio di Roma, il Collegio ritiene che la nullità della clausola non travolga l'intero contratto, ma si riverberi sulla determinazione del capitale residuo. In caso di richiesta di estinzione anticipata, la ricorrente dovrà pertanto restituire la differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

Non può infine essere accolta la richiesta di rimborso delle spese legali, in assenza della domanda nel reclamo e della parcella del professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dai ricorrenti, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alle parti ricorrenti quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA